

Avv. Chiara Modica Donà Dalle Rose  
Avv. Giovanni Puntarello  
Avv. Francesco Vaccaro  
Avv. Luigi Passalacqua  
Avv. Antonello Grassadonio  
Avv. Paola Saladino  
Avv. Alessandro Santomauro  
Avv. Sabrina Causa  
Avv. Laura Stefanelli  
Avv. Sonja Puglionisi  
Dott.ssa Simona Maria Sciangula

Prof. Avv. Pasquale Passalacqua  
Prof. Avv. Marco Mocella  
Avv. Renato Piero Biasci  
Avv. Federico Freni  
Avv. Daniela Mocella  
Avv. Fabiana Liberati  
Avv. Mara Castiglia  
Avv. Giovanni Balbi  
Dott. Andrea Silvestri  
Dott. Francesco Pastorello  
Dott. Stefano Fallica  
Dott.ssa Caterina Vaccara

**Spett. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**  
**Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali**  
**Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale**  
**Via Cristoforo Colombo 44**  
**00147 Roma**

e p.c.

**Spett. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**Direzione Generale dei Porti**  
**Via dell'Arte n. 16**  
**00144 Roma**

**Spett. Assessorato Regionale Territorio e Ambiente**  
**Servizio 2 VIA VAS**  
**Via Ugo La Malfa n. 169**  
**90100 PALERMO**



**Spett. Provincia di Caltanissetta**  
**Viale Regina Margherita n. 28**  
**93100 Caltanissetta**

**Spett. Comune di Butera**  
**Via Aldo Moro n. 5**  
**93011 Butera (CL)**

Via pec agli indirizzi: [DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it](mailto:DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it);

[dg.porti@pec.mit.gov.it](mailto:dg.porti@pec.mit.gov.it);

[servizio2.dra@pec.territorioambiente.it](mailto:servizio2.dra@pec.territorioambiente.it);

[amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it](mailto:amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it);

[protocollo@pec.comunedibutera.org](mailto:protocollo@pec.comunedibutera.org).

**Roma**  
Via degli Scialoja, 3  
00196 Roma

**Roma**  
Via Alba, 36  
00182 Roma

**Roma**  
Via Repubbliche  
Marinare, 53  
00121 Roma

**Milano**  
Piazza Giovine Italia, 3  
20123 Milano

**Napoli**  
Via Donnalbina, 56  
80134 Napoli

**Palermo**  
Via Libertà, 39  
90141 Palermo

**Venezia**  
Palazzo Donà Dalle  
Rose, 5101 Cannareggio  
30121 Venezia

- nella specie, la stessa amministrazione procedente ha concesso l'autorizzazione richiesta, subordinandola *"alla condizione sospensiva dell'esito positivo della valutazione di impatto ambientale di cui al punto x., solo al cui eventuale esito positivo acquisterà piena efficacia, restando nel frattempo sospeso ogni effetto giuridico; in caso di esito negativo inappellabile della valutazione di impatto ambientale di cui al punto x., la presente autorizzazione si intenderà revocata e nessun effetto giuridico potrà mai scaturirne"*;
- ciò in quanto, in seno alla conferenza dei servizi indetta dal Ministero dei Trasporti con provvedimento acquisito al prot. n. 1644 in data 8.2.2013, era emerso che il progetto originariamente trasmesso dalla Mediterranean Wind Offshore s.r.l. aveva subito delle modifiche, sicché la verifica di assoggettabilità risultava essere un prerequisito indispensabile ai fini dell'autorizzazione richiesta;
- ed infatti, la detta società, in data 09/08/2013, aveva presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. istanza per l'avvio del procedura di Verifica Assoggettabilità a VIA delle varianti al progetto originario;
- tuttavia, con il successivo provvedimento prot. DVA - 2014 - 0001667 del 23/01/2014, pubblicato in G.U intervenuta in data 12.2.2014, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali ha ritenuto di escludere dalla procedimento di valutazione ambientale le *"varianti al progetto del Parco Eolico Offshore Golfo di Gela e relative opere connesse da realizzarsi nel Golfo di Gela proposto dalla società Mediterranean Wind Offshore s.r.l."*;
- in particolare, secondo quanto assunto dal Ministero dell'Ambiente con il provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. pubblicato in gazzetta Ufficiale in data 12/02/2014, le modifiche apportate dalla società istante al proprio progetto non sarebbero state di natura significativa, di guisa che non ci sarebbe stata ragione per discostarsi dalle determinazioni assunte all'esito del procedimento definito con provv. n. DVA DEC - 2012 - 0000504 del 27/09/2012;
- pertanto, l'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dei Trasporti con provvedimento ex art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, pubblicato il Gazzetta Ufficiale n. 121 del 15.10.2013, si è perfezionata ed è divenuta efficace;
- venuti a conoscenza della circostanza che era stata assentita l'autorizzazione a costruire il parco eolico offshore, i Sig.ri Roberto Chiaramonte di Bordonaro, Nunzio Fortunato Mulè, Pietro Lorefice e Giuseppe La Spina hanno adito l'Autorità Giudiziaria, competente, al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione, dei summenzionati provvedimenti amministrativi;

- senonché, con avviso al pubblico del 9.1.2015, gli odierni esponenti hanno appreso come l'originaria idea progettuale formulata dalla Società Mediterranean Wind Offshore S.r.l. abbia subito ulteriori e significative modifiche;
- ed infatti, in data 17.12.2014, la detta società ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., istanza, corredata dal progetto preliminare e dallo studio preliminare ambientale, per l'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità al VIA delle varianti al progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco Eolico Offshore Golfo di Gela";
- di detta istanza è stato dato pubblico avviso in data 9.1.2015;
- con nota del 25.3.2015, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali ha ritenuto necessario invitare la Società Mediterranean Wind Offshore S.r.l. a *"1. Fornire un aggiornamento della Valutazione di Incidenza alla luce delle modifiche progettuali proposte; 2. Esplicitare le ripercussioni sulla disposizione degli aerogeneratori prodotte dalle nuove dimensioni; 3. Predisporre un aggiornamento del documento 97758SPIC relativo al costo dei nuovi aerogeneratori proposti"*;
- con avviso al pubblico del 27.3.2015, la Società Mediterranean Wind Offshore S.r.l. ha comunicato di aver inviato *"al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Valutazione di Incidenza sull'Avifauna, ad integrazione dell'istanza di Verifica Assoggettabilità al VIA presentata in data 17.12.2014 ed acquisita al prot. DVA-2014-0042118 del 22/12/2014, per le varianti non sostanziali al progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco Eolico Offshore Golfo di Gela"*.

Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, terzo comma, d.lgs. 152/2006, si osserva quanto segue in merito alle varianti al progetto per la costruzione e l'esercizio del "Parco Eolico Offshore Golfo di Gela", di cui si è avuta notizia con avviso del 9.1.2015.

#### **A) SUL MUTAMENTO DELLO STATO DEI LUOGHI**

Il progetto di variante in questione necessita di essere sottoposto per intero alla procedura di valutazione di impatto ambientale, e ciò unitamente al progetto originario.

Ed infatti, come emerge dalla descrizione sopra rappresentata, sono decorsi oltre 5 anni dalla data in cui la Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale – Via e Vas si è espressa con parere asseritamente favorevole in ordine al progetto di cui trattasi (parere n. 273 del 28.04.2009)

e/o dalla data in cui avrebbe dovuto definirsi il procedimento di Valutazione di Impatto ambientale, ossia non oltre il 6 gennaio 2009 (così come sarà meglio illustrato nel proseguo).

In ragione di ciò, è evidente come l'intero progetto debba risultare nuovamente assoggettato alla Valutazione di Impatto Ambientale posto che a norma dell'art. 26 del d.lgs. n. 152/2006, decorsi 5 anni dal giudizio di valutazione di impatto ambientale, quest'ultimo perde di ogni efficacia.

Siffatta necessità di assoggettare l'intero progetto ad una nuova valutazione di impatto ambientale, risulta tanto più necessaria quanto si considerino i numerosi mutamenti cui l'area interessata dal progetto *de quo* è stata assoggettata nel periodo che intercorre tra la data in cui è stato reso il parere di valutazione di impatto ambientale (e/o la data in cui avrebbe dovuto rendersi il giudizio definitivo di valutazione di impatto ambientale) e la data odierna.

Ed infatti, con riguardo al decorso del detto termine, si fa evidenziare come il termine di 5 anni non possa non decorrere dalla data entro la quale il giudizio di valutazione di impatto ambientale avrebbe dovuto risultare definito (entro il 6 gennaio 2009), o al più dal momento in cui è stato reso il parere di valutazione di impatto ambientale (che nella fattispecie è stato reso in data 28.04.2009).

Ne consegue che l'intera Valutazione di Impatto Ambientale resa nell'ambito del procedimento *de quo* ha perso ogni efficacia a far data dal 6.01.2014 o al più a far data dal 28.04.2014.

Ed infatti, il termine di 5 anni di cui all'art. 26 del d.lgs. 152/06 non potrebbe in nessun modo decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di VIA, posto che ove il provvedimento di V.I.A. venisse pubblicato dopo un considerevole lasso di tempo (com'è avvenuto nella fattispecie) potrebbero risultare radicalmente mutate le situazioni di fatto su cui il parere è stato reso (come pure è avvenuto nel caso in questione).

Al contrario, come sarà meglio illustrato di seguito, il decorso del termine di 5 anni non può non decorrere dalla data in cui il procedimento avrebbe dovuto risultare definito (entro il 6 gennaio 2009) o quantomeno a far data dalla conclusione della fase istruttoria relativa al procedimento in questione, e dalla conseguente formulazione dei pareri redatti dalla Commissione Tecnica di Valutazione per l'impatto ambientale (fase che è stata definita in data 28.04.2009).

In merito occorre evidenziare come il procedimento amministrativo per l'emanazione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, è stato avviato con istanza del 12.2.2008 e concluso con provvedimento prot. DVA\_Dec-2012-0000504 del 27/09/2012, con una durata **di gran lunga superiore a quella fissata ex lege, e di conseguenza in palese violazione di quanto disposto dall'art. 26 d.lgs. n. 152/2006.**

Ed infatti, nell'ambito del primo comma della norma *de qua* è statuito che “salvo quanto previsto dall'articolo 24, l'autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente”;

- ai sensi del terzo comma dell'articolo in oggetto, *“l'autorità competente può richiedere al proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 24, comma 4, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni. L'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente depositi copia delle stesse ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto emendato ai sensi del presente articolo, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del comma 3. In questo caso, l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni”*.

In definitiva, sulla base di quanto disposto dall'art. 26 d.lgs. n. 152/2006, **il procedimento amministrativo per l'emanazione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale deve essere concluso in un termine che può variare tra i 150 ed i 210 giorni, e ciò in relazione al grado di complessità della procedura.**

**Solo in caso di richiesta di integrazione documentale, la procedura amministrativa di VIA può deve essere conclusa entro 270 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, potendo al più arrivare fino ai 330 giorni nei casi di particolare complessità.**

Nel caso di specie, pertanto, **la procedura per la valutazione di impatto ambientale del progetto in questione avrebbe dovuto al più essere definita non oltre il 6 gennaio 2009, posto che l'istanza da cui è originato il detto procedimento è del 12.02.2008.**

L'eccessiva durata del procedimento *de quo* rileva pure sotto un ulteriore profilo.

In particolare, è proprio alla luce della previsione legislativa di un iter amministrativo che deve concludersi non oltre un termine di 330 giorni dalla presentazione dell'istanza che deve essere letta ed interpretata la disposizione contenuta nell'ambito dell'ultimo comma dell'art. 26 d.lgs. n. 152/2006, secondo cui *"i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale ... Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata"*.

Ed infatti, la *ratio* della norma *de qua* deve essere ricercata nella circostanza che solo una significativa concentrazione dei tempi della procedura può consentire di **preservare il grado di attualità dei pareri e dei giudizi resi dai soggetti in essa eventualmente intervenuti.**

Né appare possibile suffragare interpretazioni differenti, atteso che, diversamente opinando, si correrebbe il rischio di addivenire all'adozione di un provvedimento di VIA del tutto avulso dalla realtà fattuale sottostante.

Ed infatti, i pareri resi dagli organismi amministrativi che partecipano alla procedura di VIA **(che il Ministero deve tenere in considerazione nell'emanazione del provvedimento finale)** fotografano, in un dato momento storico, una situazione paesaggistica e ambientale che però è in continua evoluzione.

Pertanto, qualora tra la data di presentazione dell'istanza ed il provvedimento di VIA dovesse intercorrere un significativo lasso temporale, la determinazione ministeriale conclusiva del relativo procedimento, rischierebbe, inevitabilmente, di non tenere conto dei mutamenti *medio tempore* intervenuti, così come è avvenuto nel caso di specie.

Di conseguenza, un provvedimento adottato in tal guisa non potrebbe che risultare invalido e/o inefficace e/o **NON POTENDOSI SOTTRARRE AL PRINCIPIO DEL REBUS SIC STANTIBUS.**

Ed infatti, risulterebbe, palesemente illegittimo ritenere che la procedura di valutazione di impatto ambientale possa essere conclusa ad anni di distanza dalla concreta formulazione dei pareri resi dai soggetti amministrativi che vi hanno partecipato.

In ragione di ciò, si comprende come risulterebbe oltremodo arbitrario ammettere che il termine quinquennale di cui all'art. 26, comma 6, d.lgs. 152/2006, decorra dalla data di pubblicazione del provvedimento di VIA, piuttosto che dalla data in cui avrebbe dovuto concludersi o comunque si è conclusa la fase istruttoria e sono stati formulati i pareri di valutazione di impatto ambientale.

Una differente interpretazione, infatti, vanificherebbe la *ratio* sottesa alla norma sopra caladata, poiché in tal modo si assentirebbe la possibilità di attribuire un carattere di attualità (e validità) a provvedimenti di VIA formalmente recenti, ma sostanzialmente remoti e superati, poiché adottati sulla base di pareri e giudizi altrettanto remoti e superati.

Ebbene, ciò è proprio quanto è avvenuto nell'ambito del procedimento amministrativo per l'emanazione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto proposto dalla Società Mediterrann Wind Offshore s.r.l., avviato con istanza del 12.2.2008 e concluso con provvedimento prot. DVA\_Dec-2012-0000504 del 27/09/2012.

Nella specie, come meglio evidenziato in premessa, il provvedimento da ultimo menzionato risulta essere stato emanato a molti anni di distanza dalla formulazione del parere della Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale – Via e Vas (n. 273 del 28.04.2009).

**Tuttavia, il giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui al provvedimento prot. DVA\_Dec-2012-0000504 del 27/09/2012 è stato adottato proprio sulla base del detto parere n. 273 del 28.4.2009, ovverosia sulla scorta di considerazioni espresse alla luce di una realtà storica nettamente differente da quella già sussistente nel 2012 ed ancor più differente avuto riguardo alla situazione attuale.**

Ed infatti, successivamente alla stesura del parere n. 273 del 28.04.2009, lo stato dei luoghi su cui dovrebbe insediarsi il parco eolico *de quo* ha subito **enormi modifiche, che privano di ogni attualità le conclusioni cui la Commissione Tecnica di Valutazione per l'impatto ambientale è pervenuta con il parere n. 273 del 28.4.2009.**

In particolare, in ragione dell'incontaminata bellezza delle località interessate dal progetto *de quo*, alcuni imprenditori (tra cui il sig. Roberto Chiamonte Bordonaro), hanno effettuato **cospicui investimenti, come comprova la realizzazione di diverse strutture ricettivo alberghiere** (segnatamente, il Falconara Resort, il Desusino Resort ed il Serenuse Village).

E' evidente, pertanto, come la V.I.A. espressa con riguardo al progetto *de quo* non tenga in nessun modo in considerazione l'impatto sull'economia del territorio posto che, la realizzazione della centrale eolica assentita rischia di cagionare danni gravi ed irreparabili alle attività imprenditoriali intraprese nell'area in questione, da cui scaturirebbero **necessari ed inevitabili licenziamenti.**

Ed allora, appare evidente come tanto il progetto di variante presentato in data 17.12.2014, al pari dell'intero progetto relativo al P.E.O.S. necessiti di una nuova, reitarata, Valutazione di Impatto Ambientale **che tenga conto dei significativi mutamenti nel frattempo intervenuti dal 2009 ad oggi.**

Ma vi è di più; l'area in cui la società intende costruire l'impianto eolico "offshore" risulta particolarmente "vergine", circostanza che, avuto riguardo alla particolare situazione delle coste siciliane, fa scaturire l'esigenza di apporre una particolare tutela all'area costiera in questione.

Inoltre, l'area *de qua* assume un ulteriore pregio per essere caratterizzata dalla presenza del **castello di Falconara, ovvero della ultima fortificazione (ancora intatta), della costa meridionale della Regione Sicilia**, che si affaccia direttamente sul mare.

Siffatte considerazioni, unitamente a considerazioni ulteriori attinenti ai **danni che l'impianto de quo certamente produrrà all'avifauna ed ai beni archeologici siti sui fondali marini** dell'area interessata dalla centrale eolica assentita, sono state debitamente rappresentate nell'ambito dei ricorsi presentati dai Sig.ri Roberto Chiaramonte di Bordonaro, Nunzio Fortunato Mulè, Pietro Lorefice e Giuseppe La Spina, e qui devono intendersi integralmente richiamate.

In definitiva, appare necessario che l'Amministrazione adita si determini ad assoggettare a valutazione di impatto ambientale tanto le varianti al progetto *de quo* da ultimo presentate, quanto l'idea progettuale nella sua interezza, ivi comprese le modifiche prospettate nel 2013 ed indebitamente reputate non significative dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS con parere n. 1407 del 20.12.2013.

## **B) SULLA RICHIESTA EU PILOT 6730/14/ENVI FORMULATA DALLA COMMISSIONE EUROPEA**

Ma v'è di più.

Il pericolo che deriverebbe dalla realizzazione degli aerogeneratori in questione, con riguardo all'avifauna migratoria (e segnatamente alle specie protette), è stato preso in debita considerazione dalla Commissione Europea con la **RICHIESTA EU PILOT 6730/14/ENVI.**

In particolare, con la suddetta richiesta, la Commissione Europea ha posto debita attenzione su numerose violazioni che lo Stato italiano avrebbe compiuto, con riguardo alle prescrizioni della Direttiva Habitat.

Segnatamente, la Commissione Europea, ha evidenziato come numerosi piani e progetti che incidono direttamente o indirettamente nelle aree SIC/ZPS (come l'area in questione) nonché sui



siti NATURA 2000, siano stati autorizzati in violazione delle prescrizioni di cui alla predetta Direttiva;

Nella fattispecie, secondo quanto evidenziato nella richiesta EU PILOT, l'Italia parrebbe aver sistematicamente violato le prescrizioni della Direttiva Habitat;

Siffatte violazioni sarebbero riconducibili a tre diverse ipotesi: a) in alcuni casi svariati piani e i progetti sono stati assentiti senza la necessaria procedura di VINCA; b) in altri casi numerosi piani e progetti sono stati assentiti ricorrendo ad una procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, con modalità inadeguate a garantire il rispetto della Direttiva; c) nei rimanenti casi, le autorità italiane hanno assentito piani e progetti in ragione di asserite misure compensative imposte ai proponenti i piani ed i progetti.

Tuttavia, in questa ipotesi, la possibilità di utilizzo delle misure di compensazione previste nella Direttiva, è stata radicalmente distorta dalle autorità italiane, aggirando, di fatto, le disposizioni della Direttiva.

Peraltro, occorre evidenziare come la Commissione Europea, alla richiesta di Eu-Pilot, abbia allegato degli "ESEMPI DI CATTIVA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 6, COMMI 2, 3 E 4 DELLA DIRETTIVA HABITAT".

Al n. 21 tra gli esempi di cattiva applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 in questione, la Commissione Europea ha indicato proprio l'area "*CHAP(2013)01024 - ZPS ITA050012 "Torre Manfreda, Biviere e Piana di Gela"(Sicilia), SIC ITA050001 "Siviere e Macconi di Gela" e SIC ITA050011 "Torre Manfreda" (Sicilia)*".

Con riguardo a tale area, in particolare, la Commissione Europea ha evidenziato come "*ci sarebbero una serie di nuovi progetti in fase di progettazione che rischiano di produrre ulteriori impatti negativi (polo agro-energetico, serricolo, fotovoltaico ad alta tecnologia (vale a dire costruzione di nuove serre con pannelli fotovoltaici, per un totale di 230 ettari), un impianto eolico off-shore per complessivi 38 aerogeneratori (che si troverebbe su un corridoio di migrazione e area di sosta di importanza europea). Alla luce di quanto sopra, appare che i progetti in questione siano stati autorizzati in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, della Direttiva. Inoltre, poiché gli interventi in questione hanno portato al degrado dei SIC/ZPS, le autorità italiane hanno altresì violato l'articolo 6, comma 2, della Direttiva".*

Ebbene, sulla scorta della richiesta di Eu-Pilot, la Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota DPE-0006567-P-10/07/2014, ha richiesto al Ministero dell'Ambiente di inviare elementi di risposta

alla "segreteria della Struttura di missione per le procedure di infrazione istituita presso il Dipartimento per le Politiche europee entro il 17 settembre 2014".

Con tale nota, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha debitamente sottolineato come "la richiesta della Commissione trova il suo fondamento nell'obbligo di leale cooperazione imposto agli Stati membri dall'art. 4, paragrafo 3 del Trattato sull'Unione europea e che l'eventuale mancato rispetto di tale obbligo dà diritto alla Commissione di avviare una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nei confronti dello Stato italiano".

Con riguardo a tale procedura di Eu Pilot, parrebbe che il Ministero dell'Ambiente non abbia ancora fatto pervenire nessuna delle proprie, dovute, osservazioni, donde un ulteriore circostanza da cui emerge la necessità di assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale tanto il progetto di variante da ultimo presentato, quanto il progetto nella sua interezza.

Tutto ciò premesso ed osservato, gli odierni esponenti

#### **CHIEDONO**

- che il progetto di variante venga rigettato, con declaratoria, anche in autotutela, di inefficacia del provvedimento di valutazione di impatto ambientale precedentemente concesso;
- in subordine, che vengano assoggettate a valutazione di impatto ambientale tanto le varianti al progetto P.E.O.S. presentate in data 17.12.2014, quanto l'idea progettuale nella sua interezza, ivi comprese le modifiche prospettate nel 2013 ed indebitamente reputate non significative dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS con parere n. 1407 del 20.12.2013;
- che le sopra descritte osservazioni vengano motivatamente considerate nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale eventualmente intrapreso.

Palermo, 6.5.2015

Avv. Chiara Modica Donà Dalle Rose

Avv. Giovanni Puntarello

## Pec Direzione

---

**Da:** giovannipuntarello <giovannipuntarello@pec.it>  
**Inviato:** lunedì 11 maggio 2015 11:28  
**A:** DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it  
**Cc:** dg.porti@pec.mit.gov.it; servizio2.dra@pec.territorioambiente.it;  
amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it;  
protocollo@pec.comunedibutera.org  
**Oggetto:** Osservazioni ex art. 20, terzo comma, d.lgs. 152/2006, sulle varianti al progetto per  
la costruzione e l'esercizio del "Parco Eolico Offshore Golfo di Gela"  
**Allegati:** Osservazioni-signed.pdf; Procure.pdf